CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA

Art. 29

Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno

I limiti di cui, al secondo comma dell'articolo precedente sono elevati del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno. Sulla definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi, a favore delle aziende del Mezzogiorno, e' concessa la maggiorazione del 18 per cento per le aziende industriali e del 5 per cento per le aziende commerciali, artigiane ed agricole. In luogo della maggiorazione del 5 per cento, di cui al precedente comma, e' concessa la maggiorazione del 10 per cento a favore delle aziende commerciali, artigiane ed agricole del Mezzogiorno, che siano state danneggiate o distrutte nei comuni compresi tra quelli indicati nel secondo comma dell'art. 42. Le maggiorazioni stabilite dai precedenti commi si applicano anche all'indennizzo concesso per la, perdita o la distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti e dei semilavorati. Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando, con esse si superino i limiti delle quote di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge e delle stesse non si tiene conto agli effetti del calcolo della ripartizione delle quote stabilite dal precedente articolo.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-indennizzi-e-contributi-per-danni-di-guerra/art-29-disposizioni-a-favore-delle-aziende-del-mezzogiorno

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it